



19/02/2024

DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI

L'INPS, con la Circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore delle lavoratrici madri, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024.

POTENZIALI BENEFICIARI DELL'ESONERO

Possono accedere all'esonero contributivo in esame le lavoratrici madri con contratto a tempo indeterminato **dipendenti** da datori di lavoro, **pubblici o privati**, a prescindere dalla circostanza che siano o meno qualificabili come "imprenditori", compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con **l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico e delle lavoratrici intermittenti (a chiamata)**.

Nello specifico, l'esonero

- di cui all'articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024 spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, risultino essere **madri di tre o più figli**, di cui il **più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni** (da intendersi, chiarisce l'Istituto, come **17 anni e 364 giorni**);
- di cui all'articolo 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024 spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, risultino essere **madri di due figli**, di cui il **più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni** (da intendersi, chiarisce l'Istituto, come **9 anni e 364 giorni**).

L'agevolazione trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente **A TEMPO INDETERMINATO**, sia **instaurati** che **instaurandi** nel periodo di vigenza dell'esonero, **compresi**, sostiene anche l'Istituto, i casi di regime di **part-time** nonché i rapporti di **apprendistato**.

L'Istituto chiarisce che:

- qualora il **rapporto** di lavoro a tempo indeterminato venga **instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli**, l'esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire **dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato**;
- qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga **convertito a tempo indeterminato**, l'esonero può trovare legittima applicazione a decorrere **dal mese di trasformazione a tempo indeterminato**.

L'INPS precisa, inoltre, che la **realizzazione del requisito** si intende soddisfatta **al momento della nascita**, rispettivamente, del terzo figlio (o successivo) o del secondo figlio e la verifica dello stesso



requisito **si cristallizza** alla data della nascita, rispettivamente, del terzo figlio (o successivo) o del secondo figlio.

Non produce alcuna **decadenza** dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva:

- la **premorienza** di uno o più figli,
- l'eventuale **fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare**,
- l'ipotesi di **non convivenza di uno dei figli**,
- l'**affidamento esclusivo al padre**.

L'esonero spetta a decorrere

- **da gennaio 2024**, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti,
- **dal mese di realizzazione dell'evento**, per i casi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d'anno.

SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'INPS, L'ESONERO PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO SOLAMENTE DALLE BUSTE PAGA DI COMPETENZA DI FEBBRAIO E L'EVENTUALE ARRETRATO RELATIVO ALLA MENSILITÀ DI GENNAIO POTRÀ ESSERE RECUPERATO SOLAMENTE DALLE BUSTE PAGA DI COMPETENZA DI MARZO.

MISURA DELL'ESONERO

Come anticipato, l'esonero è pari, **ferma** restando l'**aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche** (non comportando, quindi, alcuna perdita pensionistica per le beneficiarie), al **100%** della contribuzione previdenziale **IVS** a carico della lavoratrice, nel limite massimo di **3.000 euro annui**, da **riparametrare** e applicare su **base mensile**.

Pertanto, la soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice

- riferita al periodo di **paga mensile**, è pari a **250 euro** (3.000€/12)
- **per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese**, va **riproporzionata** assumendo a riferimento la misura di **8,06 euro** (250€/31) per ogni **giorno** di fruizione dell'esonero contributivo.

Tali **soglie massime** devono ritenersi **valide**, come esplicitato dall'Istituto, **senza** alcuna **riparametrazione** dell'ammontare dell'esonero spettante, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro **part-time**.

L'INPS chiarisce che, nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell'esonero in trattazione **per ciascun rapporto**.



DICHIARAZIONE DA PARTE DELLA LAVORATRICE

Al fine di agevolare l'accesso alla misura in trattazione, e permettere conseguentemente ai datori di lavoro di esporre nelle denunce retributive l'esonero spettante, le **lavoratrici** pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato **devono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero** in esame, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

Tale comunicazione avverrà tramite la compilazione del modulo allegato, che il datore di lavoro consegnerà alle lavoratrici potenzialmente beneficiarie dell'incentivo.

I moduli, compilati e firmati, saranno riconsegnati allo studio in un'unica scansione.

SI EVIDENZIA CHE IN NESSUN MODO LO STUDIO PROVEDERA' IN AUTONOMIA A RICONOSCERE L'INCENTIVO IN OGGETTO SENZA ESPlicita RICHIESTA DA PARTE DELLA LAVORATRICE E CONSENZA DELL'APPOSITA MODULISTICA.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti,
Donati & Suzzi Associati





FAC-SIMILE ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI MADRI (LEGGE N. 213/2023)

La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) con l'art. 1, comma 180, ha introdotto, per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico delle **lavoratrici madri di tre o più figli**, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Ai sensi del successivo comma 181, il medesimo esonero è riconosciuto per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, anche alle **lavoratrici madri di due figli**, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L'esonero si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale IVS dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

Per quanto riguarda l'esonero di cui all'art. 1, comma 180, nel caso in cui la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un'età inferiore a 18 anni, l'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell'essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l'esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.

Per quanto riguarda l'esonero di cui all'art. 1, comma 181, nel caso in cui la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un'età inferiore a 10 anni, l'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell'essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l'esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.

Al fine di agevolare l'accesso alla misura in trattazione, **le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato** possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente comunicare tre codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo).

Comunicazione della lavoratrice madre ai fini della fruizione dell'esonero previsto dall'art. 1, commi 180 e 181 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213

La sottoscritta		Cod. Fisc.
-----------------	--	------------

nella veste di dipendente dell'impresa

comunica la volontà di avvalersi dell'esonero previsto dall'art. 1, commi 180 e 181 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 indicando a tal fine il nominativo e il codice fiscale dei propri figli.

Cognome e nome	Codice fiscale

Data

In fede,